



Repertorio n. 2544

Raccolta n. 1873

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

l'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di gennaio  
- 20 gennaio 2022 -

alle ore dodici e minuti trenta, a Formello in via degli  
Olmetti n. 5/A.

Avanti a me Stefano Lombardo, Notaio a Formello, con studio  
in viale Umberto I n. 100, iscritto nel Collegio Notarile  
dei distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE:

ANGELINI CARMELA, nata a Pescara (PE) il 9 agosto 1969, che  
interviene in qualità di amministratrice unica della "ENFI  
TEATRO S.R.L.", con sede a Roma (RM), in via Nizza n. 110,  
ove è domiciliata per la carica, capitale sociale euro  
80.000,00, interamente versato, iscritta presso la  
C.C.I.A.A. di ROMA nel registro delle imprese al n.  
11227081004, che costituisce anche codice fiscale e partita  
I.V.A., ed al R.E.A. al n. 1288516.

Detta comparente, della cui identità personale, qualifica e  
poteri io Notaio sono certo, nella qualità di cui sopra mi  
richiede di assistere, onde redigerne il relativo verbale,  
all'assemblea della predetta società, riunitasi in questo  
giorno, ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) Trasferimento della sede sociale a Brindisi.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto dello  
svolgimento dell'assemblea come segue.

**ASSUME LA PRESIDENZA,**

ai sensi dello statuto sociale, il comparente, il quale,

**CONSTATATA:**

- la presenza dell'intero capitale sociale, nelle persone  
di:

1) se medesima, titolare di una quota di nominali euro  
64.000 (sessantaquattromila), pari all'80% (ottanta per cen-  
to) dell'intero;

2) GENTILE ENZO, nato a L'Aquila il 24 maggio 2001, titolare  
di una quota di nominali euro 16.000 (sedecimila), pari al  
20% (venti per cento) dell'intero;

- la presenza di se medesimo quale amministratore unico;

**VERIFICATA**

- l'identità e la legittimazione dei presenti;

**DICHIARA**

- che, pur in mancanza di regolare convocazione, essendo  
presenti tutti i soci e l'amministratore unico e nessuno op-  
ponendosi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine  
del giorno, la presente assemblea è regolarmente costituita  
per discutere e deliberare.

**DISCUSSIONE**

Il presidente apre quindi la discussione sull'argomento al



**NOTAIO**

**STEFANO LOMBARDO**  
VIALE UMBERTO I N. 100 - FORMELLO  
CORSO TRIESTE N. 155 - ROMA  
STEFANO.LOMBARDO@NOTARIATO.IT  
TEL. 06.9088591

WWW.NOTAIOSTEFANOLOMBARDO.IT

**REGISTRATO**

a ROMA 3

il 21/01/2022

al n° 1057

serie 1T

Esatti € 200,00

punto 1 dell'ordine del giorno ed illustra all'assemblea i motivi che rendono opportuno il trasferimento della sede sociale a Brindisi.

DELIBERAZIONE

L'assemblea, dopo breve discussione, con voto unanime espresso mediante consenso verbale, come il presidente accerta e mi dichiara,

DELIBERA

1) di trasferire la sede sociale da Roma a Brindisi, indicando ai sensi dell'art. 111 ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice civile per l'iscrizione nel Registro delle Imprese l'indirizzo di Via della Maddalena n. 8 e modificando conseguentemente il primo paragrafo dell'art. 2 dello statuto sociale come segue:

"La società ha sede in Brindisi." fermo e invariato il resto dello statuto sociale.

Il testo integrale dello statuto sociale, riportante la modifica come sopra deliberata, si **allega** a quest'atto sotto la lettera "**A**", previa lettura da me Notaio datane al comparente in assemblea.

2) di conferire all'amministratrice unica espresso mandato di dare esecuzione alle delibere di cui sopra.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore dodici e minuti quaranta.

**Spese:** Le spese di quest'atto e conseguenti sono tutte a carico della società.

**Trattamento dei dati:** La comparente dichiara di aver ricevuto da me notaio l'informativa scritta prevista dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e autorizza espressamente, per le specifiche finalità connesse all'espletamento dell'incarico professionale conferitomi, il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli qualificabili come "categorie particolari di dati personali" ai sensi della detta normativa, eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso della relativa istruttoria.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura alla comparente che lo approva e conferma.

Consta di due fogli scritti sotto la mia direzione da persona di mia fiducia e da me Notaio su cinque pagine fin qui.

Sottoscritto alle ore dodici e minuti quarantacinque.

Firmato: Carmela Angelini

Stefano Lombardo

I.S.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"ENFI TEATRO S.R.L."

2) - La società ha sede in Brindisi.

La società può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.

3) - Costituisce oggetto della società l'attività di:

- organizzazione, gestione, amministrazione e produzione, in conto proprio e di terzi, anche in forma associata, di compagnie, ed in genere di organismi, direttamente o indirettamente connesse all'attività dello spettacolo.

La società pertanto potrà:

- produrre, realizzare, gestire e distribuire spettacoli teatrali nonché musicali, cinematografici, televisivi e radiofonici:

- acquistare, vendere od in genere utilizzare, elaborare o rielaborare qualsiasi opera dell'ingegno letterario, musicale o altro; realizzare, organizzare e gestire qualsiasi forma di spettacolo e di attrazione in genere;

- gestire teatri e cinematografi, in conto proprio o di terzi, anche in forma associata, nonché gestire magazzini per contenere mezzi, attrezzature e costumi relativi all'attività dello spettacolo;

- svolgere attività di ricerca di soggetti idonei, l'attività di addestramento, specializzazione e formazione professionale nei settori dell'arte e dello spettacolo in genere;

- svolgere attività di gestione, di promozione e di sviluppo di carriere artistiche e di cura di pubbliche relazioni per Dente terzi, ivi compresi la conclusione di contratti in esclusiva, Il servizio di ufficio stampa, la promozione di affari e la gestione di servizi di segreteria per conto dell'artista, realizzazioni e gestione casting e servizi di gestione hostess ed interpreti;

- prestare servizi di assistenza tecnica nell'ambito artistico nella realizzazione di testi, musiche, canzoni, colonne sonore, filmati, spot pubblicitari, cortometraggi, lungometraggi, dialoghi, adattamenti nonché ricerche bibliografiche e storiche in relazione a testi discografici, teatrali e cinematografici;

- prestare a terzi tutti i servizi necessari, ed utili alla gente dello spettacolo, in particolare: organizzare viaggi, trasferte e tournée in Italia e all'estero trasportare persone e materiali per conto terzi;

- attuare progetti culturali di attività elaborati SU basi anche triennali, di particolare qualità e significato;

- studiare e attuare ricerche e sperimentazioni di

Rep. n° 2544  
Racc. n° 1873  
Allegato " A "



*Carmelo Angelini*  
*[Signature]*

particolare valore culturale per qualunque genere di pubblico;

- organizzare e gestire compagnie avvalendosi del nucleo artistico che riterrà più opportuno facendo comunque riferimento a coloro che si adoperano con una certa continuità nell'ambito della compagnia stessa;

- rappresentare qualsiasi tipo di soggetto teatrale, sia esso comico, di prosa e altri, ivi compreso la (drammaturgia italiana contemporanea);

- effettuare coproduzioni con altre società o anche collaborazioni alle produzioni, anche mediante associazione in partecipazione o altre forme giuridiche;

- compiere qualsiasi operazione amministrativa per le produzioni e le coproduzioni teatrali che l'organo amministrativo riterrà opportune;

- gestire una banca dati relativa a tutti i settori dell'attività dello spettacolo, con cessione a terzi, aziende, enti e privati dell'accesso alla banca dati e di tutti i servizi informativi legati al settore dello spettacolo in senso lato. La società potrà assumere rappresentanze in Italia e all'estero aventi ad oggetto tutti i servizi e beni anche immateriali di cui sopra, operare in collegamento con enti e imprese in qualsiasi modo connesse con l'attività dello spettacolo.

La società potrà poi compiere ogni operazione strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, commerciale, industriale, finanziaria, immobiliare e mobiliare, ad eccezione delle attività regolate dalla legge n. 385/1993, e delle attività regolate dalla legge n. 58/1998, compresa l'assunzione di interessenze e partecipazioni azionarie e non, in imprese, società od associazioni aventi scopi analoghi o complementari e la prestazione di garanzie, incluse quelle fideiussorie, anche per obbligazioni di terzi.

4) - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.  
CAPITALE E CONFERIMENTI

5) - Il capitale della società è di Euro 10.000 diviso in quote ai sensi di legge.

6) - Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di conferimenti di prestazione d'opera e di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente importo in denaro presso la società.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e, purchè ne facciano richiesta contestualmente all'e-

esercizio dell'opzione, il diritto di prelazione sulle quote rimaste eventualmente inopstate dagli altri soci.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter C.C., l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma di legge e del presente statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo, se nominato, non deve essere depositata nella sede della società anteriormente all'assemblea, ma esaurientemente illustrate nella stessa.

#### DIRITTI E DOMICILIO DEI SOCI

7) - Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti salvo contraria specifica determinazione per quanto previsto.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8) - Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

#### TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9) - Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

Nel caso in cui un socio intendesse alienare la propria partecipazione, o parte di essa, gli altri soci hanno il diritto di prelazione a parità di condizioni.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato tramite lettera raccomandata da spedirsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata contenente le indicazioni circa l'entità della partecipazione che si intende trasferire e il prezzo richiesto per la stessa nonché le relative modalità di pagamento.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci.


#### DIRITTO DI RECESSO

10) - Il diritto di recesso, oltre che nei casi previsti dalla legge, compete al socio che non abbia consentito:

- la proroga del termine di durata della società;
- l'aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti dell'organo di controllo, se nominato.

La raccomandata dovrà essere spedita a tutti i soggetti so-



Carmelo Angelini

*[Handwritten signature]*

- pra indicati entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:
- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
  - il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori, a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
  - il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente.

11) - Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C..

#### DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

12) - Sono riservate alla competenza dei soci oltre a quanto già previsto dalla legge:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, C.C. del o dei sindaci e del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;
- 8) la decisione relativa al cambio di indirizzo della sede nell'ambito dello stesso comune.

13) - Con riferimento alle materie di cui ai punti 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 12) nonchè negli altri casi in cui ciò sia obbligatorio per legge, le decisioni dei soci dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

14) - Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla medesima.

15) - Le decisioni dei soci, sia in forma assembleare che in

forma non assembleare, sono adottate con le maggioranze e rispettivi quorum costitutivi e deliberativi e le maggioranze previsti dalla legge.

16) - Tutte le decisioni dei soci tanto in forma assembleare quanto in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

17) - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purchè in Italia.

18) - L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, all'organo di controllo, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati. Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione, in via alternativa fra loro, uno dei seguenti:

a) lettera spedita ai soci nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) messaggio telefax o di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima della data della adunanza a tutti i soci, al numero telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicati alla società; i soci dovranno prima dell'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.


Assemblea totalitaria

19) - In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando all'assemblea partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci od il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Diritto di intervento all'assemblea


20) - Tutti i soci possono intervenire all'assemblea.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'assemblea si tengano per tele o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandosi questi requisiti la riunione si considererà tenuta nel luogo dove si trova il Presidente e dove deve, inoltre, trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. I soci che vorranno, potranno sempre comunque partecipare all'assemblea presentandosi fisicamente nel suddetto luogo.



*Alfano*

*Coniule Angelini*



Rappresentanza

21) - I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque.

Presidenza

22) - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o in sua mancanza dal più anziano degli amministratori ovvero dalla persona designata dagli intervenuti.

Verbale dell'assemblea

23) - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente.

Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni.

24) - Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da Notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

AMMINISTRAZIONE

25) - L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, anche non soci, sino ad un massimo di nove nominati dai soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.

26) - Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;
- b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati secondo quanto previsto dal presente statuto.

Consiglio di amministrazione

27) - Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci in sede di nomina.

28) - Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei suoi membri o dai sindaci o dal revisore se nominati.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo, se nominato, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta



elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

29) - Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

30) - Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per tele o videoconferenza alle condizioni e secondo le modalità previste dal precedente art. 20.

31) - Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; il tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa.

Le decisioni di cui sopra, per la cui adozione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori, devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

Nel caso in cui l'organo amministrativo sia composto da due membri, qualora i due amministratori non siano d'accordo sulla revoca di un'eventuale delega conferita ad uno dei due, decadranno entrambi dalla carica.

Sostituzione degli amministratori

32) - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.


Rappresentanza della società

33) - La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli amministratori delegati nei limiti della delega conferita, all'amministratore unico o agli amministratori che la eserciteranno con le stesse modalità e



*Antonio Bonanno*

*Carmelo Angelini*



limiti con i quali esercitano il potere di amministrazione.

34) - L'organo amministrativo, nell'ambito dei propri poteri, può nominare institori o procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Poteri di amministrazione

35) - Al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

36) - Il consiglio di amministrazione, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori.

37) - Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società spettano disgiuntamente a ciascun amministratore.

Compensi

38) - Il compenso spettante agli amministratori verrà determinato periodicamente dall'assemblea dei soci in misura fissa o proporzionale, anche sotto forma di partecipazione agli utili, anche in relazione a particolari incarichi attribuiti specificamente ad alcuni di essi.

Potrà essere riconosciuta, agli amministratori, un'indennità di fine rapporto determinata mediante accantonamenti annui, anche in forma assicurativa.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

39) - Nei casi previsti dalla legge o qualora la società lo ritenga opportuno, il controllo legale, compresa la revisione legale dei conti, spetta ad un organo di controllo, anche monocratico, o ad un revisore, aventi i requisiti di legge, nominati con decisione dei soci che provvedono anche alla determinazione del compenso spettante ai medesimi per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

40) - All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

BILANCIO E UTILI

41) - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio potrà essere presentato ai soci entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

42) - Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, fino a che

questa non abbia raggiunto il limite di legge, verranno destinati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

#### Finanziamenti soci

43) - La società potrà ricorrere al finanziamento dei soci, a titolo fruttifero o infruttifero, secondo le modalità e le condizioni previste dalle norme vigenti.

#### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

44) - Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dalla assemblea dei soci ai quali, salva diversa delibera dell'assemblea, compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

#### COLLEGIO ARBITRALE

45) - Per la risoluzione di eventuali controversie che potessero sorgere in dipendenza del presente contratto sociale - ad eccezione di quelle controversie che per legge sono riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e non possono comprometersi e comunque quelle per cui la legge prevede l'obbligatorio intervento del P.M. - verrà deferita, su istanza della parte più diligente, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

Il Collegio giudicherà secondo diritto ed in via irrituale, anche sulle spese, entro e non oltre novanta giorni dalla nomina.

Le regole procedurali saranno stabilite dal Collegio nel rispetto del principio del contraddittorio e comunque nel rispetto delle norme di legge inderogabili.

#### RINVIO

46) - Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle disposizioni speciali in materia.



*Caamide Angelini*

*Giuseppe Lombardi*

**COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO**

(art. 22 comma 2 del D. Lgs.vo 7 marzo 2005 n. 82 e art. 68 ter Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Io sottoscritto Stefano Lombardo, Notaio a Formello con studio in viale Umberto I n. 100, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale

**CERTIFICO**

che quanto in esso contenuto e riprodotto è conforme all'originale atto ai miei rogiti ed al suo allegato, formato su supporto analogico e firmato a norma di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Formello, li 25 gennaio 2022